



Bruxelles, 21.12.2023  
COM(2023) 793 final

2023/0465 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che approva un regolamento (Euratom) della Commissione  
concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

Il termine controllo di sicurezza (nucleare) dell'Euratom è il termine giuridico e tecnico che descrive tutti gli elementi del sistema di sorveglianza delle materie nucleari di competenza esclusiva della Comunità Euratom, istituito dal capo 7 del trattato Euratom e gestito dalla Commissione europea a nome della Comunità per tutti gli Stati membri di quest'ultima. L'articolo 77 del trattato impone esplicitamente alla Commissione di garantire che le materie nucleari per uso civile<sup>1</sup> non siano distolte dagli usi ai quali sono state destinate e che sia osservato qualsiasi impegno relativo al controllo assunto dalla Comunità Euratom in virtù di un accordo internazionale. In tale contesto, a norma dell'articolo 79, primo comma, del trattato, la Commissione esige la tenuta e la presentazione di specifiche delle operazioni, al fine di permettere la contabilità relativa ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, utilizzati o prodotti. Gli stessi obblighi sussistono per le materie grezze e le materie fissili speciali trasportate. L'articolo 79, terzo comma, stabilisce che "[I]a natura e la portata degli obblighi di cui al primo comma [di detto] articolo sono definite in un regolamento elaborato dalla Commissione e approvato dal Consiglio".

Il regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione, dell'8 febbraio 2005, concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom<sup>2</sup> (di seguito "il regolamento n. 302/2005" o "il regolamento") è il regolamento più recente a tal fine dal 1959. Esso stabilisce le informazioni specifiche che gli utilizzatori di materie nucleari (esercenti) devono dichiarare alla Commissione europea. Specifica inoltre i dati che gli esercenti sono tenuti a conservare, consentendo alla Commissione di verificare che le materie nucleari non siano distolte dagli usi previsti.

Nel 2022 si è conclusa una valutazione REFIT<sup>3</sup> approfondita (di seguito "la valutazione") del regolamento n. 302/2005. Da tale valutazione si evince che il regolamento è stato attuato con successo; tuttavia la sua efficacia è gradualmente diminuita, soprattutto a causa del progresso tecnologico e degli sviluppi registrati nel settore nucleare negli ultimi 17 anni. È stata pertanto ritenuta necessaria una revisione mirata del regolamento n. 302/2005.

L'obiettivo della revisione del regolamento n. 302/2005 è garantire la continuità dell'efficacia e dell'efficienza del controllo di sicurezza dell'Euratom alla luce dei recenti sviluppi nel settore nucleare e nella tecnologia dell'informazione.

La proposta di un nuovo regolamento (Euratom) della Commissione (riveduto) concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom (di seguito "il nuovo regolamento"), allegata alla presente proposta di decisione del Consiglio, risponde alle conclusioni della

---

<sup>1</sup> Per "materie nucleari" si intendono tutti i minerali, le materie grezze o le materie fissili speciali di cui all'articolo 197 del trattato Euratom. A norma dell'articolo 84 del trattato Euratom, "[i]l controllo non può estendersi alle materie destinate alle necessità della difesa che sono in corso di speciale elaborazione per tali necessità ovvero che dopo tale elaborazione sono, conformemente a un piano operativo, collocate o costituite in scorta in uno stabilimento militare".

<sup>2</sup> GU L 54 del 28.2.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74).

<sup>3</sup> Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2023) 5 final, *Valutazione del regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione, dell'8 febbraio 2005, concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom*.

valutazione. Le revisioni introdotte nel nuovo regolamento hanno una portata limitata e sono rivolte a misure specifiche, elencate come insegnamenti tratti dalla valutazione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Dalla valutazione è emersa la necessità di rafforzare la coerenza tra il regolamento n. 302/2005 e le direttive Euratom concernenti le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti<sup>4</sup>, la sicurezza nucleare degli impianti nucleari<sup>5</sup>, la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi<sup>6</sup> e la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito<sup>7</sup>. Ciò riguarda in particolare le definizioni relative ai rifiuti, nonché i moduli e i termini per la dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali degli impianti complessi di cui al regolamento n. 302/2005.

Il concetto di controllo di sicurezza nucleare (finalizzato a non distogliere le materie nucleari dall'uso dichiarato) è distinto dai concetti di radioprotezione e sicurezza nucleare (finalizzati alla protezione degli esseri umani dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti). Il regolamento n. 302/2005 non ha un'interazione diretta con le direttive summenzionate, ma è comunque complementare. È dunque importante garantire il conseguimento ottimale dei relativi obiettivi interconnessi.

Le definizioni rivedute e le nuove definizioni introdotte nel nuovo regolamento garantiscono la migliore coerenza possibile tra il nuovo regolamento e le direttive summenzionate. In particolare, le definizioni aggiornate di "rifiuti" e "combustibile esaurito" sono maggiormente allineate, anche se non completamente, alle definizioni di "rifiuti radioattivi" e "combustibile esaurito" contenute nelle direttive per diversi motivi:

- in primo luogo, perché le direttive e il nuovo regolamento si rivolgono a soggetti diversi e hanno finalità diverse. Le direttive definiscono i "rifiuti radioattivi", mentre il regolamento definisce i "rifiuti". Ai fini del controllo di sicurezza, la definizione di "rifiuti" deve tenere conto del valore strategico e del rischio di diversione delle materie nucleari contenute nei rifiuti; pertanto il concetto di materie nucleari non recuperabili per motivi economici o pratici deve essere inserito nella definizione. Inoltre il termine "rifiuti" è una descrizione delle materie dichiarata come tale nei rapporti contabili. Per di più le direttive attribuiscono allo "Stato membro o [a] una persona giuridica o fisica la cui decisione sia accettata dallo Stato membro" un'influenza diretta su ciò che deve essere considerato rifiuto radioattivo (nei rispettivi Stati membri), mentre nel caso del regolamento concernente il controllo di sicurezza dell'Euratom, Euratom/la Commissione agisce in qualità di autorità di regolamentazione;
- in secondo luogo, perché la formulazione della definizione di "rifiuti" ha implicazioni per le attività di controllo di sicurezza dell'Euratom nonché per l'adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi in materia di controllo di sicurezza con l'AIEA. Tali accordi contengono disposizioni specifiche per le materie nucleari contenute nei rifiuti, anche per quanto riguarda la dichiarazione di tali materie all'AIEA. Le materie nucleari restano soggette al controllo di sicurezza

---

<sup>4</sup> GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1.

<sup>5</sup> GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18. Direttiva modificata, GU L 219 del 25.7.2014, pag. 42.

<sup>6</sup> GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48.

<sup>7</sup> GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21.

dell'AIEA fino a quando non soddisfano i criteri tecnici definiti dall'AIEA per la cessazione del controllo di sicurezza.

Le nuove prescrizioni relative ai moduli e ai termini per la dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali degli impianti complessi, introdotte nel nuovo regolamento, garantiscono l'integrazione precoce di misure di controllo di sicurezza nucleare durante la pianificazione e la progettazione in diverse fasi del ciclo di vita di tali impianti (concetto di "controllo di sicurezza fin dalla progettazione") conformemente alle relative disposizioni in materia di rilascio di licenze delle direttive summenzionate.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il nuovo regolamento è coerente con la normativa dell'UE in materia di sicurezza delle informazioni. La decisione (UE, Euratom) 2015/444<sup>8</sup> della Commissione continuerà ad applicarsi alle informazioni, alle conoscenze e ai documenti acquisiti dalle parti in attuazione del nuovo regolamento e fatto salvo il regolamento n. 3 del Consiglio, del 31 luglio 1958, relativo all'applicazione dell'articolo 24 del trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica<sup>9</sup>.

Il nuovo regolamento, con le nuove prescrizioni relative alla presentazione di rapporti e dichiarazioni in formato elettronico, contribuirà alla strategia digitale della Commissione europea<sup>10</sup>.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La base giuridica della proposta della Commissione di decisione del Consiglio che approva il nuovo regolamento è il trattato Euratom, in particolare l'articolo 79, terzo comma.

La base giuridica della proposta di regolamento della Commissione concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom è il trattato Euratom, in particolare gli articoli 77, 78, 79, 81 e 84.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta di regolamento rientra nel settore del controllo di sicurezza nucleare, per cui la Comunità Euratom ha competenza esclusiva esercitata dalla Commissione a norma del trattato Euratom.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto necessario per continuare a conseguire gli obiettivi del controllo di sicurezza dell'Euratom, in particolare per consentire alla Commissione di gestire il sistema di controllo di sicurezza dell'Euratom, garantendo in tal modo che non si verifichi la diversione delle materie nucleari per uso civile nel territorio dell'UE e che gli impegni relativi al controllo assunti dalla Comunità Euratom in virtù di accordi internazionali siano rispettati.

---

<sup>8</sup> GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53.

<sup>9</sup> GU 17 del 6.10.1958, pag. 406.

<sup>10</sup> Comunicazione alla Commissione, *Strategia digitale della Commissione europea - La Commissione digitale di prossima generazione Bruxelles*, (C(2022) 4388 final del 30.6.2022).

- **Scelta dell'atto giuridico**

Data la necessità di un atto vincolante e direttamente applicabile, un regolamento è l'unico strumento adeguato, come previsto anche dall'articolo 79, terzo comma, del trattato Euratom. Il presente regolamento mira ad aggiornare e migliorare le norme esistenti previste dal regolamento n. 302/2005 per garantire la continuità dell'efficacia e dell'efficienza del controllo di sicurezza dell'Euratom. A fini di chiarezza, il regolamento n. 302/2005 è abrogato e sostituito dal nuovo regolamento.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nella valutazione si è concluso che il regolamento n. 302/2005 è riuscito in larga misura a conseguire i suoi obiettivi in modo efficace. È stato altresì generalmente coerente con gli impegni internazionali relativi al controllo assunti dall'Euratom in materia di controllo di sicurezza e con le altre politiche dell'Euratom e dell'UE. Il regolamento n. 302/2005 è stato estremamente pertinente ed è probabile che rimanga tale. Tuttavia trarrebbe giovamento da alcuni adeguamenti mirati al fine di rispecchiare al meglio gli sviluppi recenti e previsti nell'industria nucleare. Le modifiche necessarie sono elencate nella relazione di valutazione come insegnamenti tratti:

- introdurre un approccio più graduale nella dichiarazione delle materie nucleari sulla base del valore strategico delle materie, e dei relativi impianti e attività;
- introdurre disposizioni per l'applicazione del concetto di controllo di sicurezza fin dalla progettazione per determinati impianti complessi, comprese le nuove costruzioni, le modifiche di rilievo e la disattivazione;
- occuparsi adeguatamente delle peculiarità dei processi di disattivazione degli impianti nucleari e di smaltimento geologico dei rifiuti e del combustibile esaurito;
- adeguare le disposizioni del regolamento ai nuovi tipi di impianti che dovrebbero diventare operativi nel prossimo futuro, quali depositi geologici, impianti di incapsulamento e nuovi tipi di reattori;
- occuparsi adeguatamente degli impianti che detengono piccole quantità di materie nucleari, segnatamente le località esterne agli impianti (*locations outside facilities - LOF*), le LOF nazionali e gli impianti nell'area di bilancio materie onnicomprensiva (*Catch All MBA*) (detentori di CAM);
- garantire la coerenza con tutti gli obblighi internazionali, compresi gli accordi di cooperazione nucleare tra la Comunità Euratom e i paesi terzi;
- vagliare il potenziale di agevolazione mediante l'uso della tecnologia digitale;
- aggiornare le definizioni di conseguenza.

Le informazioni sul modo in cui il nuovo regolamento risponde a tali esigenze di miglioramento sono fornite nella sezione 5, al punto "Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta".

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Per le attività di consultazione dei portatori di interessi intraprese dalla Commissione ai fini della valutazione si è fatto ricorso ai seguenti strumenti di consultazione:

- consultazioni mirate dei portatori di interessi con l'obiettivo di raccogliere e prendere in considerazione i pareri e l'esperienza dei portatori di interessi direttamente coinvolti dall'attuazione del regolamento, vale a dire gli esercenti e le autorità nazionali responsabili<sup>11</sup> degli Stati membri dell'UE;
- consultazioni più ampie dei portatori di interessi, per raccogliere i pareri della più ampia comunità responsabile del controllo di sicurezza nucleare sugli aspetti relativi all'attuazione del regolamento ed espressi in sedi diverse a livello dell'UE e mondiale.

Nell'ambito delle consultazioni mirate sono pervenuti contributi da 85 esercenti e 23 autorità nazionali di 26 Stati membri. I contributi dei portatori di interessi sono generalmente in linea con il parere della Commissione. È opportuno osservare che i portatori di interessi hanno espresso non solo il loro parere sull'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza del regolamento n. 302/2005, ma anche suggerimenti per la sua revisione.

Oltre che nelle consultazioni mirate, gli Stati membri sono stati consultati a livello del gruppo di esperti per l'attuazione del controllo di sicurezza nucleare (capo VII, trattato Euratom)<sup>12</sup>.

I pareri e i suggerimenti dei portatori di interessi sono stati attentamente esaminati e tenuti in considerazione nella proposta di nuovo regolamento.

- **Assunzione e uso di perizie**

I pareri della più ampia comunità responsabile del controllo di sicurezza nucleare sugli aspetti relativi all'attuazione del regolamento, raccolti durante la valutazione, in particolare dall'Associazione europea di ricerca e sviluppo in materia di salvaguardie<sup>13</sup> (ESARDA), hanno garantito che la revisione del regolamento n. 302/2005 avvenisse sulla base delle migliori conoscenze disponibili.

Inoltre l'esperienza condivisa di Finlandia e Belgio nell'applicazione del concetto di "controllo di sicurezza fin dalla progettazione" è stata debitamente presa in considerazione nella revisione del regolamento n. 302/2005, compreso il libro bianco "Safeguards by Design" dell'Autorità finlandese per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (STUK) e l'Agenzia federale belga per il controllo nucleare (FANC).

- **Valutazione d'impatto**

La proposta segue gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Tuttavia, per quanto riguarda la valutazione e il carattere sensibile delle informazioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom, nonché l'elevata tecnicità e specificità delle disposizioni del regolamento n. 302/2005, alcuni strumenti, in particolare la valutazione d'impatto, il piano di attuazione, l'invito a presentare contributi e la consultazione pubblica, non sono stati attuati.

Sulla base di tutte le analisi e degli elementi di prova necessari, nella valutazione si è concluso che dovrebbe essere presa in considerazione una revisione mirata del regolamento n. 302/2005. Dalla valutazione è altresì emerso che un'eventuale revisione limitata solo alle

---

<sup>11</sup> Autorità specificate all'articolo 79 del trattato Euratom.

<sup>12</sup> <https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=it&groupID=1084>.

<sup>13</sup> [https://esarда.jrc.ec.europa.eu/index\\_en](https://esarда.jrc.ec.europa.eu/index_en).

raccomandazioni della Commissione<sup>14</sup>, adottate a norma dell'articolo 37 del regolamento n. 302/2005, non sarebbe sufficiente.

In tale contesto, una revisione mirata del regolamento n. 302/2005 è l'unica soluzione e la più adatta di cui la Commissione dispone per rispondere alle conclusioni della valutazione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

I vantaggi del regolamento n. 302/2005 sono significativi anche se intangibili, in quanto l'obiettivo è quello di prevenire eventi poco probabili, che potrebbero avere conseguenze rilevanti per la sicurezza pubblica. La non proliferazione nucleare, compresa la non diversione delle materie nucleari, è un obiettivo politico di alto livello. Dalla valutazione è emerso che il controllo di sicurezza dell'Euratom a norma del regolamento n. 302/2005 è applicato in modo efficiente, ma che esiste un potenziale margine in termini di maggiore chiarezza, semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per gli esercenti.

In linea con le conclusioni della valutazione, il nuovo regolamento prevede un approccio più graduale nella dichiarazione delle materie nucleari, comprese le deroghe, in modo da ridurre gli oneri per gli esercenti. Inoltre l'introduzione di nuove prescrizioni per accrescere l'utilizzo degli strumenti digitali, in particolare per la presentazione di rapporti e dichiarazioni e di altre informazioni richieste, dovrebbero semplificare la comunicazione, limitare ulteriormente gli oneri amministrativi e migliorare la qualità e la tempestività dei dati raccolti.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non pregiudica i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

L'incidenza di bilancio della presente proposta sarà coperta dalla dotazione concordata della prerogativa relativa al controllo di sicurezza nucleare a titolo della linea di bilancio 12 20 04 01.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le revisioni introdotte con il nuovo regolamento hanno una portata limitata e sono rivolte a misure specifiche, che non richiedono un piano di attuazione distinto.

A norma dell'articolo 37 del regolamento n. 302/2005 la Commissione è già tenuta ad adottare e pubblicare "linee direttrici per l'applicazione [di detto] regolamento mediante una raccomandazione e, ove necessario, le aggiornerà alla luce dell'esperienza acquisita, in stretta consultazione con gli Stati membri e dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti interessate". Tale obbligo per la Commissione rimane invariato nel nuovo regolamento.

---

<sup>14</sup> Raccomandazione della Commissione, del 15 dicembre 2005, relativa alle linee direttrici per l'attuazione del regolamento (Euratom) n. 302/2005 concernente l'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom (2006/40/Euratom) (GU L 28 dell'1.2.2006, pag. 1) e raccomandazione della Commissione, dell'11 febbraio 2009, sull'attuazione di un sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari da parte degli operatori di impianti nucleari (2009/120/Euratom) (GU L 41 del 12.2.2009, pag. 17).

Dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento, la Commissione rivedrà di conseguenza le raccomandazioni adottate a norma del regolamento n. 302/2005.

L'approccio della Commissione all'attuazione del controllo di sicurezza Euratom è illustrato nei documenti di lavoro dei servizi della Commissione<sup>15</sup>.

Ci si può attendere una prima valutazione approfondita del nuovo regolamento non prima di otto anni dalla sua entrata in vigore, alla luce del progresso tecnologico nell'industria nucleare e dell'evoluzione delle tecnologie dell'informazione. Tuttavia, in circostanze particolari, il nuovo regolamento potrebbe dover essere rivisto prima di tale valutazione, ad esempio per rispettare gli impegni particolari relativi al controllo assunti dalla Comunità Euratom in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o con un'organizzazione internazionale.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

## CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

### *Articolo 1 – Ambito di applicazione*

L'ambito di applicazione del regolamento è stato esteso agli impianti per lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti e a qualsiasi persona o impresa che detenga, esporti, importi o trasferisca articoli diversi dalle materie nucleari, se tali articoli sono soggetti agli accordi di cooperazione nucleare. Tali modifiche mirano a fare maggiore chiarezza e a sfruttare l'esperienza acquisita con l'attuazione di tali accordi. È stato inoltre chiarito il termine "prodotti finiti".

### *Articolo 2 - Definizioni*

A fini di chiarezza sono state riviste e/o introdotte definizioni quali "esercente" e "categorie" (di materie nucleari) e, alla luce degli scambi avvenuti a livello di adesione all'UE, quali "Stati membri non dotati di armi nucleari" e "Stato membro dotato di armi nucleari". Le definizioni di "impianto" e "sito" sono state aggiornate in considerazione dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del nuovo regolamento e ai fini di un migliore allineamento con le definizioni dell'AIEA. Inoltre alcune definizioni esistenti sono state riviste per allinearle al meglio con le direttive Euratom a norma del capo 3 del trattato Euratom e con la terminologia dell'AIEA, quali "rifiuti", "rifiuti conservati", "rifiuti condizionati" e "scarichi nell'ambiente".

Sono state introdotte nuove definizioni al fine di contemplare adeguatamente (con le nuove prescrizioni): gli impianti che detengono piccole quantità di materie nucleari, quali "località esterna agli impianti" (LOF), "località nazionale esterna agli impianti" (LOF nazionale) e "MBA onnicomprensiva (CAM)"; le particolarità del combustibile esaurito e dello smaltimento dei rifiuti, quali "combustibile esaurito" e "smaltimento"; le particolarità relative alla contabilità delle materie nucleari, quali "principio di equivalenza", "criteri di equivalenza", "principio di proporzionalità", "contabilità centralizzata" e "zona contabile". Tali modifiche mirano a fare chiarezza e a sfruttare l'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento n. 302/2005 e degli accordi di cooperazione nucleare.

---

<sup>15</sup> Documenti di lavoro dei servizi della Commissione *sui principi e le modalità di attuazione dei compiti della Commissione europea in materia di controllo di sicurezza nucleare "Attuazione del controllo di sicurezza del trattato Euratom"* (SEC(2007) 293) e *sull'attuazione del controllo di sicurezza del trattato Euratom (IETS) riveduta* (SWD(2021) 215 final).

## CAPO II - CARATTERISTICHE TECNICHE FONDAMENTALI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL CONTROLLO

### *Articolo 3 - Dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali*

L'articolo 3, paragrafo 1, è stato rivisto a fini di chiarezza e per introdurre nuove prescrizioni per la presentazione delle dichiarazioni in formato elettronico e per la comunicazione delle informazioni supplementari richieste. Il precedente articolo 3, paragrafi 2 e 3, è stato sostituito dal nuovo articolo 6.

### *Articolo 4 - Termini per la dichiarazione iniziale relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali*

Questo articolo è stato rivisto per introdurre nuovi termini nel contesto del "controllo di sicurezza fin dalla progettazione", nonché per l'approvazione delle tecniche da utilizzare per il trattamento chimico dei materiali irradiati ai sensi dell'articolo 78 del trattato Euratom. Inoltre il precedente articolo 4 è stato parzialmente sostituito (variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali) dal nuovo articolo 5.

### *Articolo 5 - Dichiarazione relativa alle variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali (nuovo)*

Si tratta di un nuovo articolo specifico che sostituisce parzialmente il precedente articolo 4. Sono introdotte nuove prescrizioni nel contesto del "controllo di sicurezza fin dalla progettazione", anche per quanto riguarda la disattivazione.

### *Articolo 6 - Dichiarazione relativa alla descrizione generale del sito (nuovo)*

Si tratta di un nuovo articolo specifico che sostituisce parzialmente il precedente articolo 3. Sono introdotte nuove prescrizioni nel testo immutato del precedente articolo 3, paragrafi 2 e 3, per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni in formato elettronico e la comunicazione delle informazioni supplementari richieste.

### *Articolo 7 – Programma delle attività (ex articolo 5)*

Questo articolo è stato leggermente rivisto. Si introducono una deroga per gli utilizzatori di piccole quantità di materie nucleari, un termine per la presentazione del programma di attività e l'obbligo di fornire il programma in formato elettronico.

### *Articolo 8 – Disposizioni particolari sul controllo (ex articolo 6)*

Questo articolo è stato leggermente rivisto. Si introduce la possibilità di stabilire all'interno di una decisione della Commissione disposizioni particolari sul controllo destinate a tutti gli utilizzatori di piccole quantità di materie nucleari. Sono inoltre chiarite le disposizioni in materia di rimborso in merito ai principi per cui i pagamenti non sono retroattivi e gli accordi di rimborso non sono a scopo di lucro.

## CAPO III - SISTEMA CONTABILE DELLE MATERIE NUCLEARI

### *Articolo 9 – Sistema di contabilità (ex articolo 7)*

Questo articolo è stato leggermente rivisto. Sono chiarite le prescrizioni relative ai sistemi di contabilità e ai tempi di conservazione dei dati. È introdotto l'obbligo di fornire un elenco aggiornato degli articoli d'inventario in formato elettronico su richiesta degli ispettori della Commissione, con una deroga per i detentori di piccole quantità di materie nucleari. Un modello dell'elenco degli articoli d'inventario è inserito nel nuovo allegato X.

#### *Articolo 10 – Dati operativi (ex articolo 8)*

Questo articolo è stato leggermente rivisto. Sono introdotte prescrizioni relative al controllo della qualità e alla fornitura di copie dei dati su richiesta degli ispettori della Commissione.

#### *Articolo 11 - Dati contabili (ex articolo 9)*

L'articolo rimane invariato.

#### *Articolo 12 – Rapporti contabili (ex articolo 10)*

L'articolo è stato aggiornato solo per quanto riguarda la definizione di "esercente".

#### *Articolo 13 – Inventario contabile iniziale (ex articolo 11)*

Questo articolo è stato rivisto affinché si applichi solo agli utilizzatori di materie nucleari provenienti dagli Stati che aderiscono all'UE e per chiarire i loro obblighi anche per quanto riguarda le materie nucleari precedentemente considerate rifiuti conservati e le materie nucleari precedentemente esentate dal controllo di sicurezza dell'AIEA.

#### *Articolo 14 - Rapporto sulle variazioni d'inventario (ex articolo 12)*

L'articolo è stato aggiornato solo per quanto riguarda la definizione di "esercente".

#### *Articolo 15 — Rapporto bilancio materie e situazione dell'inventario fisico (ex articolo 13)*

Questo articolo è stato leggermente rivisto per chiarire la situazione dell'inventario fisico.

#### *Articolo 16 – Rapporti speciali (ex articolo 14)*

L'articolo è stato aggiornato solo per quanto riguarda la definizione di "esercente".

#### *Articolo 17 – Circostanze eccezionali (ex articolo 15)*

Questo articolo è stato rivisto al fine di introdurre prescrizioni relative al contenuto dei rapporti speciali, compreso un riferimento alle disposizioni particolari sul controllo.

#### *Articolo 18 - Rapporti sulle trasformazioni nucleari (ex articolo 16)*

L'articolo rimane invariato.

#### *Articolo 19 – Impegni particolari relativi al controllo (ex articolo 17)*

Questo articolo è stato rivisto per introdurre prescrizioni relative alla fornitura di codici d'impegno nei dati e al rispetto del principio di proporzionalità, in linea con gli accordi di cooperazione nucleare.

#### *Articolo 20 — Contabilità centralizzata e scambi di impegni (nuovo)*

Si tratta di un nuovo articolo specifico relativo alla contabilità centralizzata e agli scambi di impegni. Sebbene si tratti di un nuovo articolo, le disposizioni sono in linea con una prassi consolidata per cui gli impegni della Comunità derivanti dagli accordi di cooperazione nucleare continuano a essere rispettati. È introdotto un modulo per chiedere l'autorizzazione allo scambio di impegni nel nuovo allegato XVI.

#### *Articolo 21 — Unità di peso e categorie di materie nucleari (ex articolo 18)*

L'articolo rimane invariato.

#### *Articolo 22 - Deroghe (ex articolo 19)*

Questo articolo è stato rivisto per eliminare la deroga relativa alla forma e armonizzare la deroga per tutti gli utilizzatori di piccole quantità di materie nucleari (ossia detentori di CAM e LOF).

### CAPO IV - TRASFERIMENTI TRA STATI

#### *Articolo 23 – Esportazioni e spedizioni (ex articolo 20)*

Questo articolo è stato rivisto per introdurre il concetto di consenso preventivo, che rispecchia una prescrizione di lunga data presente negli accordi di cooperazione nucleare.

#### *Articolo 24 - Importazioni e ricezioni (ex articolo 21)*

L'articolo è stato aggiornato solo per quanto riguarda la definizione di "esercente".

#### *Articolo 25 — Perdita di materie o ritardo in occasione di trasferimenti (ex articolo 22)*

Questo articolo è stato rivisto per introdurre un riferimento a disposizioni particolari sul controllo.

#### *Articolo 26 - Comunicazione di cambiamenti di data (ex articolo 23)*

L'articolo rimane invariato.

### CAPO V - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

#### *Articolo 27 – Produttori di minerali (ex articolo 24)*

L'articolo è stato rivisto per quanto riguarda i termini per la dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali delle operazioni di estrazione del minerale.

#### *Articolo 28 - Rapporti di esportazione/spedizione di minerali(ex articolo 25)*

L'articolo è stato aggiornato solo per quanto riguarda la definizione di "esercente".

#### *Articolo 29 – Trasportatori e detentori (ex articolo 26)*

L'articolo è stato aggiornato solo per quanto riguarda la definizione di "esercente".

*Articolo 30 - RegISTRAZIONI sostitutive per trasportatori e detentori (ex articolo 27)*

L'articolo rimane invariato.

*Articolo 31 - Intermediari (ex articolo 28)*

L'articolo rimane invariato.

*Articolo 32 - Trasmissione di informazioni e di dati(ex articolo 29)*

L'articolo rimane invariato.

*Articolo 33 — Elenco iniziale delle scorte di rifiuti e dati contabili (ex articolo 30)*

Il primo paragrafo di questo articolo è stato rivisto affinché si applichi solo ai rifiuti condizionati negli Stati che aderiscono all'UE, il che è sufficiente alla luce delle prescrizioni già inserite all'articolo 13.

*Articolo 34 - Trattamento dei rifiuti (ex articolo 31)*

L'articolo è stato aggiornato solo per quanto riguarda la definizione di "esercente".

*Articolo 35 - Trasferimenti di rifiuti condizionati (ex articolo 32)*

Il secondo comma di questo articolo è stato rivisto a fini di chiarezza.

*Articolo 36 - Cessazione del controllo di sicurezza (nuovo)*

Si tratta di un nuovo articolo specifico relativo alla cessazione del controllo di sicurezza.

*Articolo 37 - Trasferimenti e inventari di articoli diversi dalle materie nucleari (nuovo)*

Si tratta di un nuovo articolo specifico relativo ai trasferimenti di articoli diversi dalle materie nucleari, volto a garantire che i corrispondenti impegni della Comunità derivanti dagli accordi di cooperazione nucleare continuino ad essere rispettati. Nel nuovo allegato XVII sono introdotti i moduli delle notifiche relative alle materie non nucleari, alle apparecchiature nucleari o alla tecnologia nucleare, se tali articoli sono soggetti a un accordo di cooperazione nucleare.

*Articolo 38 — Località nazionale esterna agli impianti (LOF nazionale) (nuovo)*

Si tratta di un nuovo articolo specifico contenente le disposizioni relative alle LOF nazionali. Tali disposizioni sono in linea con la prassi attuale e tengono conto dell'esperienza acquisita dalla Commissione in contatto con le autorità degli Stati membri che prevedono LOF nazionali.

*Articolo 39 - Obblighi internazionali (ex articolo 33)*

L'articolo è stato rivisto per tener conto delle prescrizioni specifiche derivanti dagli accordi di cooperazione nucleare e dagli accordi in materia di controllo di sicurezza con l'AIEA.

## CAPO VI - DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO DOTATO DI ARMI NUCLEARI

*Articolo 40 - Disposizioni specifiche applicabili allo Stato membro dotato di armi nucleari (ex articolo 34)*

L'articolo è stato rivisto al fine di introdurre prescrizioni relative a un'eventuale deroga sui documenti di spedizione e alla disattivazione di impianti o parti di impianti che possono essere destinati alle necessità della difesa, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom.

## CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 41 – Riservatezza dei dati (ex articolo 35)*

L'articolo è stato aggiornato per quanto riguarda le norme della Commissione, compresa la decisione della Commissione che è stata sostituita e abrogata.

*Articolo 42 – Impianti controllati dall'esterno della Comunità (ex articolo 36)*

L'articolo rimane invariato.

*Articolo 43 – Attuazione e monitoraggio (ex articolo 37)*

L'articolo è stato rivisto per introdurre l'obbligo di valutazione del regolamento.

*Articolo 44 – Abrogazione (ex articolo 38)*

L'articolo è stato aggiornato solo per quanto riguarda il regolamento abrogato.

*Articolo 45 – Periodo di transizione (ex articolo 39)*

L'articolo è stato rivisto per fare riferimento solo alla concessione di una deroga dall'obbligo di utilizzare il modulo specifico per l'elenco degli articoli d'inventario.

*Articolo 46 - Entrata in vigore (ex articolo 40)*

L'articolo rimane invariato.

## ALLEGATO I - MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE FONDAMENTALI (BTC) DEGLI IMPIANTI

I moduli presenti in questo allegato sono stati riveduti sulla base dei più recenti moduli sulle specifiche di progetto dell'AIEA (se disponibili), nel contesto del concetto di "controllo di sicurezza fin dalla progettazione", compresa la disattivazione, e per quanto riguarda la definizione di "smaltimento". Inoltre i moduli sono stati riveduti come segue:

### *I-A REATTORI DI RICERCA E DI POTENZA*

L'ambito di applicazione di questo modulo è stato ampliato per includere i reattori di ricerca.

### *I-B IMPIANTI CRITICI E SUBCRITICI*

L'ambito di applicazione di questo modulo è stato esteso a tutti gli impianti subcritici.

### *I-C IMPIANTI DI CONVERSIONE E DI FABBRICAZIONE DI COMBUSTIBILE*

Gli impianti di ritrattamento sono stati esclusi dall'ambito di applicazione di questo modulo.

### *I-D IMPIANTI DI RITRATTAMENTO (nuovo)*

Questo modulo sostituisce in parte il precedente modulo I-C.

### *I-E IMPIANTI DI ARRICCHIMENTO ISOTOPICO*

Questo modulo sostituisce il precedente modulo I-E IMPIANTI DI SEPARAZIONE ISOTOPICA.

### *I-F IMPIANTI DI RICERCA E SVILUPPO (R&S) (nuovo)*

Si tratta di un modulo specifico per gli impianti di R&S.

### *I-G IMPIANTI DI IMMAGAZZINAMENTO (ex I-D)*

Questo modulo sostituisce il precedente modulo I-D IMPIANTI DI IMMAGAZZINAMENTO.

### *I-H IMPIANTI DI TRATTAMENTO, IMMAGAZZINAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI*

L'ambito di applicazione di questo modulo è stato ampliato per includere gli impianti di smaltimento dei rifiuti diversi dai depositi geologici.

### *I- J IMPIANTI DI INCAPSULAMENTO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO (nuovo)*

Si tratta di un modulo specifico per gli impianti di incapsulamento del combustibile esaurito. Il precedente modulo I-J ALTRI IMPIANTI è stato soppresso.

### *I-K DEPOSITI GEOLOGICI (nuovo)*

Si tratta di un modulo specifico per i depositi geologici per lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti.

### *I-L LOCALITÀ ESTERNA AGLI IMPIANTI (LOF) (nuovo)*

Si tratta di un modulo specifico per le LOF.

### *I-M LOCALITÀ NAZIONALE ESTERNA AGLI IMPIANTI (LOF NAZIONALE) (nuovo)*

Si tratta di un modulo specifico per le LOF nazionali.

### *I-N IMPIANTI DI MBA ONNICOMPRESIVA (CAM) ESISTENTI NEI PAESI CANDIDATI (ex I-G)*

Il precedente modulo I-G IMPIANTI DI MBA ONNICOMPRESIVA (CAM) ESISTENTI NEI PAESI CANDIDATI è stato aggiornato.

*I-P IMPIANTI CHE UTILIZZANO MATERIE NUCLEARI IN QUANTITÀ SUPERIORI A UN CHILOGRAMMO EFFETTIVO (ex I-F)*

Il precedente modulo I-F IMPIANTI CHE UTILIZZANO MATERIE NUCLEARI IN QUANTITÀ SUPERIORI A UN CHILOGRAMMO EFFETTIVO è stato aggiornato.

*I-Q PRODUTTORI DI MINERALI (nuovo)*

Questo modulo è identico al precedente I-J ALTRI IMPIANTI.

*ALLEGATO II - DESCRIZIONE GENERALE DEL SITO*

Questo allegato è stato leggermente rivisto per includere l'obbligo di trasmissione elettronica dei rapporti.

*ALLEGATO III - RAPPORTO SULLE VARIAZIONI D'INVENTARIO (RVI)*

Questo allegato è stato rivisto per includere nuovi codici relativi alle variazioni d'inventario (codici VI) per le materie nucleari generate durante la disattivazione, i trasferimenti ai depositi geologici e la cessazione del controllo di sicurezza. Il codice VI per l'aggiustamento di bilancio, che nella pratica non era utilizzato e generava confusione, è soppresso.

*ALLEGATO IV - RAPPORTO BILANCIO MATERIE (MBR)*

Questo allegato è stato rivisto per includere nuovi codici VI per le materie nucleari generate durante la disattivazione, i trasferimenti ai depositi geologici, i recuperi dai depositi geologici e la cessazione del controllo di sicurezza. Il codice VI per l'aggiustamento di bilancio è soppresso.

*ALLEGATO V - SITUAZIONE DELL'INVENTARIO FISICO (SIF)*

Questo allegato resta invariato.

*ALLEGATO VI - NOTIFICA PREVENTIVA DI ESPORTAZIONE/SPEDIZIONE DI MATERIE NUCLEARI*

Questo allegato è stato leggermente rivisto per includere l'obbligo di trasmissione elettronica.

*ALLEGATO VII - NOTIFICA PREVENTIVA DI IMPORTAZIONE/RICEZIONE DI MATERIE NUCLEARI*

Questo allegato è stato leggermente rivisto per includere l'obbligo di trasmissione elettronica.

*ALLEGATO VIII - RAPPORTO DI ESPORTAZIONE/SPEDIZIONE DI MINERALE*

Questo allegato è stato leggermente rivisto per includere l'obbligo di trasmissione elettronica.

*ALLEGATO IX - RICHIESTA DI DEROGA ALLE NORME CHE REGOLANO LA PERIODICITÀ DEI RAPPORTI DI UN IMPIANTO*

Questo allegato è stato leggermente rivisto per includere l'obbligo di trasmissione elettronica.

*ALLEGATO X — ELENCO DEGLI ARTICOLI D'INVENTARIO (nuovo)*

Si tratta di un nuovo allegato dedicato al contenuto e al formato elettronico obbligatori per un elenco degli articoli d'inventario.

Il precedente ALLEGATO X — RAPPORTO ANNUALE O RAPPORTO DI ESPORTAZIONE PER LE MATERIE NUCLEARI OGGETTO DI DEROGA è stato soppresso, in linea con l'approccio riveduto in materia di deroghe.

*ALLEGATO XI - PROGRAMMA GENERALE DI ATTIVITÀ*

Questo allegato è stato leggermente rivisto per includere l'obbligo di trasmissione elettronica.

*ALLEGATO XII - NOTIFICA PREVENTIVA DI ATTIVITÀ DI ULTERIORE TRATTAMENTO DI RIFIUTI*

Questo allegato è stato leggermente rivisto per includere l'obbligo di trasmissione elettronica.

*ALLEGATO XIII - RAPPORTO ANNUALE DI ESPORTAZIONE/SPEDIZIONE DI RIFIUTI CONDIZIONATI*

Questo allegato è stato leggermente rivisto per includere la necessaria trasmissione elettronica.

*ALLEGATO XIV - RAPPORTO ANNUALE DI IMPORTAZIONE/RICEZIONE DI RIFIUTI CONDIZIONATI*

Questo allegato è stato leggermente rivisto per includere l'obbligo di trasmissione elettronica.

*ALLEGATO XV - RAPPORTO ANNUALE SUI TRASFERIMENTI DI RIFIUTI CONDIZIONATI*

Questo allegato è stato leggermente rivisto per includere l'obbligo di trasmissione elettronica.

*Allegato XVI — RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI UNO SCAMBIO DI IMPEGNI RELATIVI AL CONTROLLO SULLE MATERIE NUCLEARI (nuovo)*

Si tratta di un nuovo allegato specifico, che definisce le informazioni necessarie per richiedere l'autorizzazione di uno scambio di impegni relativi al controllo sulle materie nucleari.

*ALLEGATO XVII - NOTIFICA DI TRASFERIMENTO DI ARTICOLI DIVERSI DALLE MATERIE NUCLEARI (nuovo)*

Si tratta di un nuovo allegato specifico, che definisce gli obblighi di notifica in caso di trasferimento di materie non nucleari, apparecchiature nucleari o tecnologia nucleare se tali articoli sono soggetti a un accordo di cooperazione nucleare. Tiene conto dell'esperienza acquisita dalla Commissione nell'attuazione degli accordi e corrisponde alle normali

informazioni necessarie per l'esportazione/importazione o il ritrasferimento di articoli diversi dalle materie nucleari che sono soggetti agli accordi.

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che approva un regolamento (Euratom) della Commissione  
concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 79,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

È importante che le prescrizioni stabilite dal regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione, dell'8 febbraio 2005, concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom<sup>16</sup> rimangano in linea con l'attuale quadro giuridico e con gli sviluppi nel settore nucleare e della tecnologia dell'informazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

È approvato il regolamento della Commissione concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom.

Il testo del regolamento è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

---

<sup>16</sup> GU L 54 del 28.2.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74).